

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 7 febbraio 2023, n. 62

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio per interventi a favore dei lavoratori socialmente utili.

OGGETTO: Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio per interventi a favore dei lavoratori socialmente utili.

LAGIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore al Lavoro e Nuovi Diritti, Scuola e Formazione, Politiche per La Ricostruzione, Personale;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del 12 novembre 2022, n. 33 con cui è stato sciolto il Consiglio regionale a seguito delle dimissioni del Presidente della Regione;

VISTO in particolare, l'articolo 45 dello Statuto della Regione, commi 2 e 6;

ATTESO che, ai sensi del citato articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione, la Giunta dimissionaria resta in carica limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante *"Legge di contabilità regionale"*;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante *"Regolamento regionale di contabilità"*, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante *"Legge di stabilità regionale 2022"*;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024"*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento"*, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del Bilancio finanziario gestionale"*, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, concernente *"Bilancio"*

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 437/2022, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";*

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante *"Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024. Disposizioni varie";*

VISTO l'articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n.4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO l'articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante *"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie);*

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 29162 dell'11/01/2023 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio regionale, anno 2023;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 s.m.i., recante integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili e, in particolare, l'art 7 che disciplina la materia degli incentivi alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile;

VISTO l'art. 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione, *"destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà";*

VISTO l'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro il *"Fondo sociale per occupazione e formazione"*, disponendo che vi affluiscono, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante *"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"*, convertito dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTA la legge regionale n. 21 del 25 Luglio 2002, recante *“Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei LSU e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell’ambito di politiche attive del lavoro”* e, in particolare, l’art. 3, lett. m), che così recita: *“La Regione, a favore dei lavoratori di cui all’articolo 2, promuove: [...] m) specifiche azioni progettuali dirette alla ricollocazione lavorativa, sulla base di accordi e convenzioni stipulati con i soggetti pubblici e privati interessati[...];”*;

VISTO l’art. 99 della legge regionale n. 4 del 28 aprile 2006 *“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”*;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2019 n. 26 recante *“Misure a sostegno dei lavoratori socialmente utili: stabilizzazione occupazionale e contributi per la fuoriuscita volontaria dal bacino regionale”*;

VISTI i Protocolli d’Intesa del 27 dicembre 2013, del 21 dicembre 2015 e del 25 febbraio 2019 oltre alle rispettive convenzioni annuali attuative, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, con cui la Regione si è impegnata a completare il percorso intrapreso, con apposite deliberazioni della Giunta, per lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili provenienti dalla platea di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ed a compartecipare alla copertura degli oneri derivanti dall’erogazione, a favore dei medesimi lavoratori, degli assegni per attività socialmente utili e degli assegni per il nucleo familiare e, d’altra parte, il Ministero si è impegnato al cofinanziamento esclusivamente di detti assegni;

VISTO, da ultimo, il Protocollo d’Intesa del 4 febbraio 2021 approvato con DGR n. 1054 del 30/12/2020, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio con cui, quest’ultima, si è impegnata a rinnovare nel biennio 2021-2022 le iniziative finalizzate all’azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, assumendosi l’onere del totale finanziamento delle stesse, e si è impegnata, inoltre, ad assicurare - nelle more - ai medesimi lavoratori, l’erogazione dell’assegno per attività socialmente utili e dell’assegno per il nucleo familiare nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria, mentre il Ministero si è impegnato nella misura massima del 40% al cofinanziamento della spesa per tali assegni e la conseguente Convenzione attuativa;

VISTA la Convenzione tra l’INPS e la Regione Lazio per la corresponsione dell’assegno ASU/ANF spettante ai lavoratori socialmente utili ai sensi dell’art. 78, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sottoscritta digitalmente in data 13/03/2017 prorogata per le annualità successive fino al 31/12/2020;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G09064 del 07/07/2021 a seguito della quale è stato sottoscritto in data 08/07/2021 l’adeguamento allo schema di convenzione LSU Lazio tra Regione Lazio e INPS per l’annualità 2021;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10546 del 04/08/2022 a seguito della quale è stato sottoscritto in data 08/08/2022 l’adeguamento allo schema di convenzione LSU Lazio tra Regione Lazio e INPS per l’annualità 2022;

VISTA la nota prot. n. 1318353 del 22 dicembre 2022 con cui l’assessore al Lavoro e Nuovi Diritti, Scuola e Formazione, Politiche per La Ricostruzione, Personale della Regione Lazio,

al fine di garantire, *“da un lato, la continuità dell'erogazione degli assegni per le attività socialmente utili e per il nucleo familiare ai lavoratori che insistono nel bacino regionale e, dall'altro, il completamento del percorso di svuotamento del bacino”*, ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di *“sottoscrivere, per le annualità 2023-2024 un Protocollo d'Intesa con l'obiettivo di garantire, nell'urgenza che i tempi richiedono, il perseguimento dei sopra citati obiettivi”*;

VISTA la nota dell'INPS prot. n. 130889 del 03/02/2023 con la quale l'INPS - Direzione Regionale Lazio - ha quantificato le risorse residue di spettanza della Regione Lazio, attualmente nella disponibilità per il pagamento degli assegni ASU/ANF, alla data del 3 febbraio 2023, in € 629.904,25 - al netto dei costi di gestione per il servizio di pagamento da corrispondere ad INPS, quantificati per l'anno 2022 in € 3.585,38;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di proseguire nell'attuazione degli impegni assunti per i lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, proseguendo e completando entro il 2024 il percorso intrapreso negli scorsi anni in tal senso ed assicurando - nelle more - ai medesimi lavoratori l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare, entro i limiti già fissati nel Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021;

VISTO lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, relativo al biennio 2023 - 2024, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

TENUTO CONTO che il numero dei LSU attualmente in carico al bacino regionale Lazio di cui al comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, risulta pari a 72 unità, e che le risorse di competenza della Regione Lazio necessarie ai fini dell'attuazione del Protocollo d'Intesa di cui all'allegato A sono stimate - nei limiti già fissati nel Protocollo d'Intesa sottoscritto con il MLPS il 4 febbraio 2021 - pari ad € 324.000,00 per l'annualità 2023 e pari ad € 305.904,25 per l'annualità 2024;

DATTO ATTO CHE agli oneri finanziari derivanti dal Protocollo d'Intesa con il MLPS di cui allegato A, si provvederà interamente mediante l'utilizzo delle somme residue nella disponibilità INPS pari ad € 629.904,25 così come individuate dallo stesso Istituto Previdenziale con la succitata nota prot. n. 130889 del 03/02/2023;

RITENUTO che la deliberazione rientri tra gli atti dovuti, in quanto necessaria ad assicurare il completamento entro il 2024 del percorso di svuotamento del bacino dei LSU e l'erogazione ai medesimi lavoratori dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- di rinnovare nel biennio 2023 - 2024 le iniziative finalizzate al definitivo azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, proseguendo e completando entro il 2024 il percorso intrapreso negli scorsi anni in tal senso ed assicurando - nelle more - ai medesimi lavoratori l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili

e dell'assegno per il nucleo familiare, entro i limiti già fissati nel Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021;

- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio per il biennio 2023-2024, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL nonché sul sito www.regione.lazio.it al fine di consentirne la massima divulgazione.



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

LA REGIONE LAZIO

VISTO l'articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che consente al Ministero del Lavoro di trasferire alle Regioni le risorse del Fondo per l'occupazione, *"destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà"*;

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce nello stato di previsione del Ministero del Lavoro il *"Fondo sociale per occupazione e formazione"*, disponendo che vi affluiscano, tra le altre, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 27 dicembre 2013, del 21 dicembre 2015 e del 25 febbraio 2019 oltre alle rispettive convenzioni annuali attuative, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, con cui la Regione si è impegnata a completare il percorso intrapreso, con apposite deliberazioni della Giunta, per lo svuotamento del bacino dei lavoratori socialmente utili provenienti dalla platea di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ed a compartecipare alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione, a favore dei medesimi lavoratori, degli assegni per attività socialmente utili e degli assegni per il nucleo familiare e, d'altra parte, Ministero si è impegnato al cofinanziamento esclusivamente di detti assegni;

VISTO, da ultimo, il Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio con cui quest'ultima si è impegnata a rinnovare nel biennio 2021-2022 le iniziative finalizzate all'azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, assumendosi l'onere del totale finanziamento delle stesse, e si è impegnata, inoltre, ad assicurare - nelle more - ai medesimi lavoratori, l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di almeno il 60% della spesa complessivamente necessaria mentre, d'altra parte, il Ministero si è impegnato, esclusivamente e nella misura massima del 40%, al cofinanziamento della spesa per tali assegni;

VISTA la nota n. 1318353 del 22 dicembre 2022 con cui l'assessore competente della Regione Lazio, al fine di garantire, *"da un lato, la continuità dell'erogazione degli assegni per le attività"*

socialmente utili e per il nucleo familiare ai lavoratori che insistono nel bacino regionale e, dall'altro, il completamento del percorso di svuotamento del bacino", ha chiesto al Ministero del Lavoro di "sottoscrivere, per le annualità 2023-2024 un Protocollo d'Intesa con l'obiettivo di garantire, nell'urgenza che i tempi richiedono, il perseguimento dei sopra citati obiettivi";

VISTO il monitoraggio INPS della spesa per gli assegni ai lavoratori socialmente utili del bacino di pertinenza della Regione Lazio relativo agli ultimi due anni - di cui alle note n. 14996 del 26 ottobre 2021 e n. 15732 del 4 ottobre 2022 - che evidenzia un andamento decrescente di tale spesa in conseguenza della riduzione della platea dei beneficiari;

RITENUTO, sulla base dei dati di monitoraggio della spesa forniti dall'INPS e della nota regionale, richiamati nei precedenti capoversi, di continuare a supportare la Regione Lazio nel fronteggiare la situazione di emergenza occupazionale relativa ai suindicati lavoratori socialmente utili, ove si rendano disponibili le risorse individuate all'articolo 78, comma 2, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

convengono quanto segue

Articolo 1

Per quanto esposto nelle premesse - che qui si richiamano integralmente - la Regione Lazio si impegna a rinnovare nel biennio 2023 – 2024 le iniziative finalizzate al definitivo azzeramento della platea dei lavoratori socialmente utili provenienti dal bacino di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, proseguendo e completando entro il 2024 il percorso intrapreso negli scorsi anni in tal senso ed assicurando – nelle more – ai medesimi lavoratori l'erogazione dell'assegno per attività socialmente utili e dell'assegno per il nucleo familiare, entro i limiti già fissati nel Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021, sottoscritto tra le medesime parti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'altra parte, si impegna a contribuire nel biennio 2023 – 2024 esclusivamente alla spesa per gli assegni a favore dei suddetti lavoratori, nei limiti finanziari già descritti nel citato Protocollo d'Intesa del 4 febbraio 2021.

Articolo 2

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, con successivo atto di gestione, provvederanno a disciplinare le modalità d'attuazione del presente Protocollo d'Intesa anche con riferimento alla determinazione delle risorse finanziarie, nei limiti di cui all'articolo 1.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Il Ministro
Marina Elvira Calderone

Per la Regione Lazio